



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

PENSIONI TAGLIATE AI SUPERSTITI

Nel 1995 la Riforma Dini ha falciato le rendite ai superstiti e, ancora oggi, sono rimaste inascoltate le numerose e continue proteste di chi ha subito il danno.

Le pensioni ai superstiti possono essere:

- **di reversibilità**, quando il defunto era già titolare di una pensione diretta (anzianità, vecchiaia, inabilità);
- **indiretta**, quando il defunto non era ancora pensionato (lavorava o versava contributi volontari), ma aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o di invalidità (almeno 15 anni di contributi oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni).

La penalizzazione avviene in base agli scaglioni di reddito, i cui valori sono annualmente aggiornati secondo l'inflazione programmata e poiché la variazione accertata dall'ISTAT per il 2006 è stata dell'1,7%, la **decurtazione è del:**

- 25% per chi ha un reddito 3 volte superiore al minimo annuo dell'INPS (€ 16.675,62);
- 40% per chi ha un reddito 4 volte superiore al minimo annuo dell'INPS (€ 22.234,16);
- 50% per chi ha un reddito 5 volte superiore al minimo annuo dell'INPS (€ 27.792,70).

I redditi considerati sono quelli soggetti all'IRPEF (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) **esclusi:**

- trattamento di fine rapporto (TFR);
- reddito della casa di abitazione;
- arretrati soggetti a tassazione separata;

- la stessa pensione ai superstiti.

Sono esclusi dalla decurtazione i nuclei familiari con figli minori, studenti o inabili.

E' da tener presente che i trattamenti con decorrenza prima del 17 agosto 1995 non subiscono riduzioni, ma dal 1996 non ricevono più gli aumenti di scala mobile, fino a totale assorbimento della quota non dovuta.

Le aliquote tra i beneficiari sono così suddivise:

- 60% al solo coniuge;
- 80% al coniuge con uno o due figli;
- 100% al coniuge con tre o più figli;
- 70% all'orfano (minorenne, studente o inabile);
- 15% al genitore se mancano sia il coniuge sia i figli (30% per due genitori);
- 15% per ogni fratello a carico, fino a concorrenza del 100%, in assenza del coniuge, dei figli e dei genitori.

La pensione spetta al coniuge superstite anche nel caso in cui sia **separato**; nel caso invece sia **divorziato** la pensione spetta qualora sia stato concesso dal Tribunale l'assegno di mantenimento.

RIEPILOGO DEI SCAGLIONI DI REDDITO E TAGLI

Anno	Reddito del coniuge superstite	% di riduzione
2006	fino a €16.675,62	Nessuna
	oltre €16.675,62 fino a €22.234,16	25%
	oltre €22.234,16 fino a €27.792,70	40%
	oltre €27.792,70	50%

ESECUTIVO NAZIONALE FABI PENSIONATI

02/02/2006